

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 153/07/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Concessionario "Equitalia Esatri SPA" ha notificato la cartella di pagamento nr. Omissis al Sig. "Ra. Ma.", cartella di complessivi 8 2.790,64 riguardante l'imposta IRPEF anno d'imposta 2007 (€2.030,00), interessi, sanzioni e compenso di riscossione compresi.

Il ricorrente "Ra. Ma." ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro il Concessionario "Equitalia Esatri SPA", chiedendo, spese rifuse e previa sospensione dell'atto impugnato:

- > in via pregiudiziale, la nullità e/o inesistenza e/o annullamento della cartella per vizio di notifica e violazione ex art. 26 del DPR 602/73, in subordine, sempre in via pregiudiziale, per mancata sottoscrizione della stessa quale titolo esecutivo;
- > la nullità del ruolo e della cartella per vizio di motivazione ed omessa indicazione delle aliquote applicate e dei criteri di determinazione della maggiore imposta;
- > l'illegittimità della cartella emessa in violazione del diritto di difesa, in violazione dei principi di capacità contributiva e di tutela del legittimo impedimento;
- > l'infondatezza della pretesa trattandosi di indennità percepite a titolo di risarcimento del danno emergente;
- > lo sgravio del ruolo e della cartella disponendo la restituzione di quanto eventualmente versato dal ricorrente.

Il ricorrente fa altresì aver presentato ricorso avverso il silenzio - rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate per ottenere in restituzione dall'Erario le ritenute IRPEF trattenute indebitamente dall'ex datore di lavoro e che tale ricorso è pendente (RGR 984/11).

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio, controdeduce chiedendo:

- * in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni che riguardano la cartella di pagamento e la sua notifica;
- * in caso di non accoglimento di tale richiesta, la validità della notifica effettuata perché, in ogni caso, ha raggiunto lo scopo a cui l'atto era destinato, ed essendo, tra l'altro, influente la mancata sottoscrizione della cartella così pure l'assenza in essa delle aliquote applicate per la tassazione separata (elementi comunque indicati nella comunicazione del 25.10.10 e richiamata dalla cartella stessa);
- * di dichiarare, nel merito, infondato il motivo di ricorso in quanto il verbale di conciliazione comprende anche somme tassabili.

L'Agenzia delle Entrate, vista la stretta connessione con l'altro procedimento pendente, chiede la riunione.

Alla pubblica udienza le parti illustrano la controversia riportandosi agli atti depositati e l'ufficio insiste per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Concessionario della Riscossione "Equitalia Esatri SPA", sebbene notiziato del ricorso e dell'udienza di discussione non si è costituito in giudizio e preliminarmente si deve accertare l'esistenza del vizio di notifica e la violazione dell'art. 26 del DPR 602/73.

Nell'anno 2007 il ricorrente percepì € 70.000,00 lordi dal suo ex datore di lavoro in seguito ad un licenziamento impugnato in via giudiziaria ed in forza di un verbale di conciliazione e transazione a saldo e stralcio anche di ogni sua eventuale altra pretesa.

Il datore di lavoro ha sottoposto tale somma a ritenuta fiscale d'acconto e con separato ricorso il ricorrente ha chiesto il rimborso di tale ritenuta fiscale subita, trattandosi di somma percepita ma non assoggettabile a tassazione.

L'Agenzia nel rilevare dal Modello 770 - Sostituto d'Imposta - presentato dall'ex datore di lavoro la presenza di redditi a tassazione separata in capo al ricorrente ha provveduto alla liquidazione della maggior imposta dovuta, comunicando bonariamente al contribuente l'esistenza di un debito tributario con conteggio di supporto.

Il Concessionario della Riscossione, previa iscrizione a ruolo della somma, ha notificato la cartella di pagamento qui impugnata, che richiama l'avviso bonario comunicato.

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento per vizi di notifica e di contenuto, nonché l'iscrizione a molo dell'Agenzia delle Entrate.

La Commissione ritiene, innanzitutto, di accogliere l'eccezione e la richiesta di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate riguardo ai motivi di ricorso per vizi di notificazione della cartella di pagamento, sua non sottoscrizione da parte del Concessionario, assenza di indicazione di aliquote e motivazione della pretesa erariale.

La Commissione ritiene invece di non accogliere i motivi di ricorso del ricorrente riguardo:

- l'omessa indicazione delle aliquote applicate e l'assenza dei criteri di determinazione della maggiore imposta nella cartella di pagamento in quanto dalla comunicazione bonaria è dato comprendere sia la metodologia di calcolo nella determinazione dell'aliquota media applicata e sia il procedimento attraverso il quale la stessa è stata determinata, con indicazione pure dei redditi complessivi netti posti a base della determinazione stessa;
- l'assenza di motivazione della cartella di pagamento in quanto dalla stessa e soprattutto dalla comunicazione bonaria richiamata il ricorrente ha avuto modo di comprendere l'assunto dell'Agenzia, i motivi e la prova sulla quale la pretesa si fonda;
- la non sottoscrizione della cartella di pagamento, in quanto la sottoscrizione autografa è elemento essenziale solo per gli atti amministrativi in cui è espressamente prevista ed in quanto dalla cartella di pagamento è possibile individuare con certezza l'Autorità emittente, non condividendo peraltro che la stessa rappresenti un titolo esecutivo.

La Commissione ritiene, per contro, di dover accogliere i motivi di ricorso riguardanti i vizi di notifica, che impongono un provvedimento di nullità dell'atto stesso che figura, pertanto, mai legalmente notificato.

Vero è che l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è stato destinato ma i vizi di notifica sono insanabili in quanto non si tratta di innocue irregolarità riferibili a violazioni di disposizioni non essenziali, regolarizzabili, l'atto non si trova in una situazione di precarietà, potendo tra l'altro essere eliminato dal mondo giuridico con un provvedimento del giudice, annullabilità, in vero quanto rilevato dal ricorrente comporta un vizio insanabile che ne preclude, ab origine i consueti effetti, con giuridica inefficacia dell'atto stesso.

L'annullabilità e/o la nullità dell'atto sono spesso non pronunciate se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, la nullità è, invece, inevitabile in caso di inesistenza di notifica.

In presenza di una vera e propria inesistenza di notifica si verifica l'invalidità dell'atto giuridico, in quanto privo dei requisiti minimi indispensabili per essere riconosciuto quale appartenente ad un determinato modello legale.

Ed infatti si deve rilevare che la cartella di pagamento è priva di relata di notifica, che non è compilata, in più, in assenza di prova non prodotta in giudizio, la notifica appare effettuata a mezzo raccomandata senza avvalersi di agenti notificatori abilitati, in contrasto sia con l'art. 26 del DPR 602/73 e sia con il recente orientamento giurisprudenziale di merito.

Tale vizio di notifica va dichiarato in via preliminare ed assorbente.

L'intervento del notificatore non può, in ogni caso, che essere provato che dalle risultanze della relata, elemento essenziale della giuridica esistenza della notificazione.

In tema di accertamento delle imposte l'art. 60 del DPR 600/73 costituisce la norma di riferimento in tema di notifiche, che si applica altresì per altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, quale, a titolo esemplificativo, agli inviti e alle richieste ex art. 32 del DPR 600/73.

In altri settori dell'ordinamento tributario esistono norme specifiche, quali appunto in tema di notifiche delle cartelle di pagamento per le quali occorre fare riferimento all'art. 26 del DPR 600/73.

L'art. 26, C. 1, del DPR 602/73 prevede la possibilità, per gli ufficiali della riscossione, di notificare i propri atti anche a mezzo posta mediante invio di raccomandata in plico chiuso con avviso di ricevimento sottoscritto, ed individua espressamente quali agenti notificatori: gli "ufficiali di riscossione" o altri "soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste per legge" ovvero i "messi comunali" o gli agenti della polizia municipale.

In base al disposto dell'art. 26, C. 1, del DPR 602/73, la notificazione deve sempre e comunque essere eseguita da un agente notificatore abilitato, il quale ultimo, e solo questo, può anche avvalersi del servizio postale.

Le suddette categorie di soggetti abilitati per legge possono presentare all'agente postale (e solo Poste Italiane) gli atti della riscossione, perché tassativamente ed esclusivamente previsti dall'art. 26, C. 1, del DPR 602/73.

Sono, pertanto, illegittime le notifiche eseguite a mezzo servizio postale direttamente dal Concessionario della Riscossione senza il filtro di un agente notificatore abilitato.

La cartella così mal notificata è giuridicamente inesistente e l'abitudine di "Equitalia Esatri SPA" di notificare i propri atti avvalendosi del servizio postale e senza l'intervento di agenti notificatori abilitati genera un'evidente prassi contro legge, in ragione del fatto che viene completamente omessa l'indicazione delle generalità del soggetto che procede alla notificazione stessa, in aperta violazione delle regole e dei principi di diritto relativi agli atti aventi natura pubblica ed effetti giuridici propri.

Peraltro è da segnalare che è la stessa Agenzia delle Entrate che confermerebbe che "Equitalia Esatri SPA" ha notificato direttamente la cartella al ricorrente senza avvalersi di alcun Ufficiale della Riscossione abilitato.

Da segnalare è, infine, che non è stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della cartella notificata, che peraltro avrebbe dovuto essere notificata in plico chiuso, anziché tramite busta (ex art. 26, C. 2 e C. 6, del DPR 602/73).

Per quanto sopra la Commissione ritiene che l'inesistenza della notifica, quale vizio insanabile, comporta la giuridica inefficacia dell'atto.

Il ricorso va, altresì, accolto nel merito in quanto le iscrizioni a ruolo si fondano su somme percepite dal ricorrente a fronte di risarcimenti per danno biologico, esistenziale, morale e all'immagine.

Negli atti del giudizio non vi è ombra di dubbio che il ricorrente abbia impugnato il licenziamento per ingiustificato recesso intimato dal datore di lavoro e, pertanto, per vedersi riconoscere la declaratoria di illegittimità del recesso unilaterale e che successivamente è stato raggiunto un accordo stragiudiziale, con verbale di transazione e conciliazione del 20.12.07, che prevede un pagamento di € 70.000,00 lordi a favore del già dipendente ricorrente.

Vero che il verbale prevede la definizione transattiva di ogni credito o pretesa del ricorrente nei confronti del datore di lavoro, ma tali precisazioni sono tipiche di ogni transazione quando si vuol definire definitivamente una lite, come si può dire in forma "tombale".

La sostanza della transazione su delineata non può essere stravolta da forme di stile e di consuetudine generalmente adottate in tali circostanze da chi deve corrispondere una somma in via transattiva.

Assorbiti gli altri motivi di ricorso, la Commissione ritiene nullo l'atto impugnato per vizi di notifica ed accoglie il ricorso anche nel merito ritenendo infondata la pretesa dell'Agenzia.

Per il principio della soccombenza, la Commissione compensa le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate e condanna il Concessionario "Equitalia Esatri SPA" alle spese di giudizio a favore del ricorrente che si liquidano in € 500,00, oltre accessori di legge, di cui € 350,00 per onorari, € 100,00 per diritti ed € 50,00 per spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna Equitalia Esatri al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.